

STATUTO LA SCUOLETTA APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione di promozione sociale (APS) denominata non riconosciuta "LA SCUOLETTA APS", di seguito "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) disciplinata dal presente Statuto che agisce ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Terni. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Natura giuridica e durata

1. L'Associazione è un ente del Terzo Settore senza finalità di lucro. Essa potrà acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Codice del Terzo Settore e iscriversi al relativo Registro Nazionale (RUNTS).
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
3. L'Associazione, ai fini dell'assunzione e del mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS), è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche ovvero, qualora i soci siano persone giuridiche, da almeno tre associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 CTS. Una delle due condizioni è sufficiente affinché l'Associazione mantenga la qualifica di APS.
4. Qualora il numero dei soci scenda al di sotto dei predetti minimi, l'Associazione provvede a reintegrare entro un anno, pena la cancellazione dal RUNTS o l'iscrizione in altra sezione.

Art. 3 - Scopo

1. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale relative allo sviluppo ed al benessere delle comunità sociali in ambito locale e nazionale, e si propone di raggiungere detti scopi perseguendo finalità civiche nel campo della promozione, dell'aiuto, del sostegno e della valorizzazione culturale della persona e della famiglia, svolgendo la sua attività nel settore socio culturale ed assistenziale, svolgendo una o più attività di interesse generale in forma: di azione volontaria; di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; di mutualità; di produzione o scambio di beni o servizi.
2. In particolare, l'Associazione intende:
 - a. favorire la crescita personale e collettiva attraverso processi di formazione e autoformazione intergenerazionale;
 - b. promuovere la creatività in tutte le sue forme come

strumento di dialogo, pace, integrazione e benessere;

c. sostenere il welfare culturale, attraverso un approccio transdisciplinare e interculturale con finalità di inclusione e sostegno a favore di persone in condizioni di fragilità/marginalità;

d. diffondere pratiche e saperi tradizionali, locali e non, presso le nuove generazioni e la comunità;

e. promuovere e sviluppare esperienze e forme di economia di comunità a carattere circolare, solidale ed etico;

f. tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, artistico, archeologico e culturale del territorio di San Liberatore, Terni e della Valnerina;

g. sostenere la collaborazione tra generazioni, culture e discipline e la sinergia con associazioni ed enti che hanno finalità comuni.

3. L'Associazione potrà collaborare con altri Enti del Terzo Settore presenti sul territorio nazionale o internazionale, per l'adozione di iniziative congiunte di tipo sociale, solidaristico e civico, qualora se ne presenterà la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione di promozione sociale ha come oggetto l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso attività culturali, artistiche, educative e di promozione territoriale, e precisamente:

- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comu-

nitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- a. Laboratori formativi e autoformativi intergenerazionali, laboratori e percorsi di arti visive, tecnologia, artigianato, teatro, cucina, musica, danza, fotografia e arti multimediali;

- b. Eventi musicali, concerti, rappresentazioni teatrali e performance artistiche;

- c. Progetti di promozione territoriale e di turismo sostenibile, inclusione sociale, educazione permanente e cittadinanza attiva, anche in collaborazione con enti pubblici, scuole, associazioni e imprese sociali;

- d. Residenze artistiche e creative, scambi culturali nazionali e internazionali;

- e. Iniziative di co-progettazione, rigenerazione e gestione di spazi sottoutilizzati o non utilizzati, pubblici o privati, attraverso pratiche di arte, artigianato e mestieri creativi condivisi con la comunità residente;

- f. Iniziative editoriali, multimediali e digitali per la diffusione della cultura, delle arti e dei saperi del territorio, lavorando per un'equità digitale;

- g. Attività di volontariato e di solidarietà locale, anche a favore di soggetti in condizione di fragilità o svantaggio;

- h. Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio;

- i. Attività accessorie e strumentali rispetto alle finalità associative, purché non prevalenti e nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

Art. 4-bis - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 4-ter - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rap-

porti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Ammissione degli associati

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano principi e finalità e rispettino le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.
2. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri, ciascun associato ha diritto a un solo voto in Assemblea, qualunque sia l'ammontare della quota associativa versata.
3. Possono essere associati, oltre alle persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore o soggetti senza scopo di lucro, nel rispetto del principio di non discriminazione. In ogni caso, il numero dei associati enti non può essere superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate, come previsto dall'art. 35, comma 3, CTS. Ciascun ente associato designa un proprio rappresentante per l'esercizio dei diritti sociali.
4. Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - a. Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.
 - b. Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
 - c. Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni dalla domanda. In caso di rigetto, la decisione è motivata e comunicata all'interessato, che può proporre ricorso all'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea degli associati.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile nè restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea degli Associati.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Gli Associati hanno diritto di:
 - a. partecipare alla vita associativa, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;
 - b. eleggere e presentare la propria candidatura agli organi

sociali;

- c. essere informato sulle attività e sui bilanci dell'Associazione e di controllare l'andamento;
 - d. partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - e. conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - f. recedere in qualsiasi momento.
 - g. esaminare i libri sociali (libro soci; verbali assemblee; verbali Consiglio Direttivo / organi di controllo), secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
- a. rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associativa annuale, se prevista dall'Assemblea degli Associati.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

- 1. La qualità di associato si perde in caso di:
 - a. recesso,
 - b. esclusione,
 - c. decesso.
- 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- 4. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Attività volontaria e assicurazione

- 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 del CTS. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2. È istituito il registro dei volontari che prestano attività non occasionale.
- 3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate.

4. I volontari sono assicurati contro infortuni e malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS e relativo decreto attuativo.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2398 comma 2 c.c., salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

2. L'Organo di Controllo (anche monocratico) e il Revisore legale dei conti o la Società di revisione sono nominati quando obbligatori per legge o quando deliberato dall'Assemblea, con funzioni e poteri ai sensi degli art. 30-31 CTS.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo possono percepire compensi, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, così come disciplinato dall'articolo 36 del CTS, alle condizioni definite in apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli associati; il tutto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia e più in generale dal Codice del Terzo Settore.

E' consentito che la prima nomina degli organi sociali venga effettuata in sede di atto costitutivo

Art. 10 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

2. È convocata almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo.

3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea può svolgersi con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la par-

tecipazione e l'esercizio del voto.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

6. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendo tra i propri associati;
- b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c. approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- f. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la liquidazione o la scissione dell'Associazione;
- c. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. L'assemblea degli associati può svolgersi nella sede legale o in altro luogo o in collegamento audio/video.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite qualsiasi mezzo che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine

del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, per la prima e la seconda convocazione.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la liquidazione o la scissione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
11. In caso di assemblea svoltasi via collegamento audio/video, le modalità di voto sono le medesime di quelle previste per le assemblee in presenza fisica.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

6. Compete al Consiglio Direttivo:

- a. eleggere e revocare le cariche sociali;
- b. gestire le attività dell'Associazione;
- c. deliberare sulle domande di ammissione o esclusione dei soci;
- d. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;
- e. curare i rapporti con enti pubblici e privati;
- f. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- g. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- h. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- i. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j. predisporre ed approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo entro il mese di dicembre;
- k. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- l. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- m. deliberare in merito all'esclusione di soci;
- n. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- o. eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- p. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- q. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- r. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori

Federico Tottarini

Cesare Cicciolino
Cecilia M. Giuli

Davide Collini

Gianluca Rapacini

Carlo Giovanni Bressan

Elena Azzi

Emilio Dorelli

Giulio Di Stefano

Salvo Fiorini

Giuseppe Neri



possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

s. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mezzo che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica con ricevuta di recapito e lettura inoltrata almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed

è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17 - Il segretario e il tesoriere

1. Il Segretario (o il segretario/tesoriere) viene nominato dal Consiglio Direttivo. Verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

2. Il tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria della Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per attività svolte in nome e per conto dell'Associazione o ulteriori accordi approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'As-

Federico Notarianni

Carlo Oliviero
Cecilia Di Cui

Dorotea Collini

Giuliana Rapaccini

Francesco Invernizzi

Azzini

Enella

Renzo

Elena

Roberto

Fiorini

Andrea Di Pietro

Sofia Fiorini

Anna Maria

Anna Maria



semblea;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d. il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Patrimonio e risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

a. quote sociali;

b. contributi pubblici e/o privati;

c. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

d. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

e. bandi e finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione di attività di interesse generale;

f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;

g. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

h. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Verbalizzazione e Libri Sociali

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo presso la sede sociale ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 15 del CTS e il registro dei volontari di art 17 CTS, il Consiglio Direttivo deve tenere i libri sociali.

Art. 23 - Esercizio sociale, bilancio e rendicontazione

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato

dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma dell'attività sono elaborati ed approvati dal Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Lavoratori e collaboratori

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura, anche tra i propri associati, quando necessario al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o, in alternativa, al 20% del numero degli associati, come previsto per le APS dall'art. 36 CTS.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione

1. In ottemperanza all'art. 18 del CTS, tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale come prescritto per le Associazioni di Promozione Sociale.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi dell'articolo 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni di Promozione Sociale, al Codice del Terzo Settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017,

Federico Votari



Carlo Di Ciccio
Cecilia Di Giuli

Dorotea Colaninno

Giulia Papacchini

Anna Maria

Elena Azzi

Imelda Delle

Carlo

Elena

Imelda

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Giuseppe Di Stefano

Sofia Bonini

Sara Nobile

Renzo Giannini

Eleonora Azzini

Enrico Bonelli

Carlo Oriciario
Cecilia Di Auli

David Colla

Giuliana Rapaccini

Federico Votorni

